



00343-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 15/11/2017

DOMENICO CARCANO
ROSA ANNA SARACENO
LUIGI FABRIZIO MANCUSO
PALMA TALERICO
ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente - Sent. n. sez.
1207/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.7041/2017

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 24/06/2016 del TRIBUNALE di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso per

Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore (omissis)

In fatto e in diritto

1. Con sentenza del 24 giugno 2016 il Tribunale di Milano dichiarava (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. per aver posto in essere reiterate condotte moleste consistenti in numerosissime telefonate, invio di mail, sms e continui contatti indesiderati, turbando in tal modo la serenità del padre (omissis) e, per l'effetto, lo condannava, con le attenuanti generiche alla pena di euro 150 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, riqualificato come ricorso per cassazione, l'imputato tramite il difensore, il quale lamenta, con unico articolato motivo la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., postulandone la ricorrenza delle condizioni di legge avuto riguardo alle modalità dell'azione, alla minima intensità dell'elemento psicologico, all'assenza di danno.

3. Il ricorso è inammissibile perché deduce motivo nuovo non consentito, laddove lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Quest'ultimo istituto, invero, non ha formato oggetto di richiesta al giudice di merito, pur potendo la relativa istanza essere formulata nel corso del giudizio conclusosi solo in data 24.6.2016, data della pronunzia della sentenza impugnata (il nuovo istituto è entrato in vigore il 2 aprile 2015).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/11/2017

Il Consigliere estensore

Rosanna Saraceno



Il Presidente

Domenico Carcano

